CORTE DI CASSAZIONE

I sezione, 12 febbraio 2008, n. 3383

La previsione del divieto di terzo mandato di cui all'art. 51, comma 2, del DLgs 276/2000 integra una causa di ineleggibilità originaria. Non rileva in senso contrario il precedente art. 41 nello stabilire che nella prima seduta il consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti. Ciascuna causa di ineleggibilità, quale che sia la sua collocazione all'interno dell'articolato, riceve il medesimo trattamento e comporta la decadenza della carica.

Omissis

"in tema di elettorato passivo, la previsione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, comma, 2, a tenore del quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco (e di presidente della provincia) non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche", integra una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria, preclusiva non già della candidabilità, bensì della eleggibilità del soggetto che versi in essa, perchè ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo. Un siffatto divieto contiene in sè la sanzione in caso di violazione, che è rappresentata, ove l'elezione venga convalidata, dalla declaratoria di decadenza. Né in senso contrario rileva il precedente art. 41, nello stabilire che nella prima seduta il consiglio comunale, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, "deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo 2^ titolo 3^ e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste", laddove il divieto di rielezione in parola è contenuto nel capo 1[^] del titolo 3[^], in quanto il coordinamento sistematico delle disposizioni in materia di ineleggibilità fa leva non sulla collocazione formale all'interno del testo normativo, ma sulla "ratio" che le sorregge, ed alla cui stregua ciascuna causa d'ineleggibilità, quale che sia la sua collocazione all'interno dell'articolato, riceve il medesimo trattamento" (Cass. 20.5.2006, n. 11895). Questa Corte ha in particolare osservato che l'interpretazione offerta dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 51, comma 2, trova il suo fondamento nella lettura sistematica delle disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità, il cui coordinamento va cercato nella ratio che le sorregge e non certo nella loro collocazione formale all'interno del testo normativo. Di conseguenza l'art. 41 del medesimo t.u. laddove prevede che "nella prima seduta il Consiglio Comunale e Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo 2[^] del titolo 3[^], e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna della cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'art. 69", deve essere letto come riferito anche alla causa d'ineleggibilità sancita dall'art. 51.

La diversa interpretazione restrittiva che il ricorrente propone, basata sul richiamo contenuto nella norma alle cause indicate nel capo citato, non coglie la voluntas legis che emerge chiaramente dal suo scopo informatore, che appare ispirato ad un'esigenza di congruenza ed armonia interna al sistema, alla cui stregua ciascuna causa d'ineleggibilità positivamente prevista, quale che sia la sua collocazione all'interno del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riceve il medesimo trattamento.

Diversamente ragionando, la violazione del divieto non assumerebbe alcuna rilevanza, e quindi l'elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo sarebbe priva di sanzione. Anche ammettendo che l'ineleggibilità possa essere rilevata dal consiglio comunale alla prima convocazione, in difetto essa resterebbe irrimediabilmente sanata. In tal modo la portata precettiva del divieto sarebbe svuotata e la previsione normativa si tradurrebbe in un mero enunciato privo di conseguenze. L'interpretazione qui respinta è smentita dagli stessi lavori preparatori della legge n. 81 del 1993, il cui art. 2, comma 2, recepito nella norma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdusse il limite di cui si discute per favorire il ricambio ai vertici dell'amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale in modo da spezzare il vincolo personale tra elettore ed eletto "per sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso ed evitare clientelismo".

Nè in questo modo si viola, come sostiene il ricorrente, il principio di stretta interpretazione che s'impone quando sia questione di limitazioni dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 Cost., quale è, appunto, il diritto di elettorato passivo. Si è anzi sottolineato (cfr. Cass. 20.5.2006, n. 11895, cit.; Cass. 6.12.2007, n. 25495; Cass. 6.12.2007, n. 25494) che l'interpretazione offerta non comprime il diritto di elettorato passivo perchè ha carattere temporaneo e d'altra parte è posta a tutela di altri diritti costituzionalmente protetti, quale il diritto di voto, che viene in questo modo garantito nella sua libertà. Deve quindi concludersi che anche l'ipotesi in esame rappresenta fatto illegittimo per valutazione legale, che riceve il medesimo trattamento riservato dalla legge ad ogni altro caso d'ineleggibilità, sia esso parimenti originario ovvero sopravvenuto, e quindi comporta per il candidato eletto nonostante il divieto la decadenza dalla carica che rappresenta. Si tratta cioè di istituto strutturato come ordinario e generale strumento di rimozione di

posizioni non conformi a legge.

Neppure può dubitarsi, come già si è osservato, che tale rimedio possa essere sollecitato mediante l'esercizio dell'azione prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70, che ne prevede l'esperibilità appunto per far valere innanzi al giudice ordinario "la decadenza dalla carica di sindaco" il Prefetto è espressamente legittimato al suo esperimento a mente del citato art. 70, comma 2, in qualità di rappresentante della collettività, deputato a garantire il rispetto della legge, in piena autonomia rispetto alle decisioni assunte dal Consiglio Comunale. L'azione, infatti, come si è affermato unanimemente anche in dottrina, nel nuovo testo normativo si colloca, cosi come nella precedente disciplina, su un piano di autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida delle elezioni, poiché è stata mantenuta ferma a tutela dell'interesse pubblico dell'intera comunità, mirando ad impedire che si consolidino posizioni irregolari che il consiglio comunale non rilevi per motivi di opportunità, per logiche interne alla politica, o per altre ragioni (cfr. Cass. n. 16.7.2005, n. 15104, cit.;Cass. 19.12.2002, n. 18128). Essa peraltro, in assenza di espresso distinguo, può essere promossa in ogni ipotesi di decadenza, sia per cause originarie che per cause sopravvenute (v. Corte cost. 4.6.1997, n. 160, e Cass. 15.3.2000, n. 2986).

In conclusione deve essere confermata la giurisprudenza di questa Corte, formulando il conseguente principio di diritto per cui "in tema di elettorato passivo, la previsione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 51, comma, 2, a tenore del quale "chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco (e di presidente della - provincia) non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche", integra una causa tipizzata d'ineleggibilità originaria, ostativa all'espletamento del terzo mandato consecutivo. Tale divieto contiene in sè la sanzione in caso di violazione, che è rappresentata, ove l'elezione venga convalidata, dalla declaratoria di decadenza, a seguito dell'esperimento dell'azione popolare prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 70. Né in senso contrario rileva il precedente art. 41, nello stabilire che nella prima seduta il consiglio comunale, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, "deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo 2^ titolo 3^ e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste", laddove il divieto di rielezione in parola è contenuto nel capo 1^ del titolo 3^, in quanto il coordinamento sistematico delle disposizioni in materia di ineleggibilità fa leva non sulla collocazione formale all'interno del testo normativo, ma sulla "ratio" che le sorregge, ed alla cui stregua ciascuna causa d'ineleggibilità, quale che sia la sua collocazione all'interno dell'articolato, riceve il medesimo trattamento".

Omissis